



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Prot. **3464/2018/ S.P.**

Torino, 6.9.2018

Direttive in ordine all' inserimento nel *CED Interforze* di cui all'art. 8, l. n. 121/1981 di dati ed informazioni contenuti in atti coperti da segreto investigativo.

**Al Questore
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Direttore del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia
Al Sig. Comandante della Polizia Locale
Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria
TORINO**

nonché,
(con riferimento ai reati che determinano la competenza distrettuale della Procura di TORINO, ai sensi dell'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies cpp) :

**Ai Questori
Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri
Ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza
di ALESSANDRIA, AOSTA, ASTI, BIELLA, CUNEO
IVREA, NOVARA, VERBANIA, VERCELLI**

Inoltre:
**Al Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione
Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Al Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri
Al Comandante del Servizio Centrale Investigazione criminalità organizzata G.d.F.
Al Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato
Al Comandante Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente
Al Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute
Al Comandante Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
Al Comandante del Nucleo Economico Finanziaria della Guardia di Finanza
ROMA**

Per conoscenza:
Ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti Procurat. della Repubblica
SEDE

Ai Responsabili delle Aliquote
della Sezione di P.G.
SEDE

nonché, per opportuna informazione:

Al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
ROMA
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
TORINO

Nella materia in intestazione, sono emersi elementi di criticità costituiti dall'avvenuto inserimento nel *CED Interforze* di dati ed informazioni relative ad atti della polizia giudiziaria riflettenti l'esito delle attività d'indagine delegate dal pubblico ministero, le quali sono invece da considerarsi oggetto di segreto non disponibile se non con l'autorizzazione dell'ufficio requirente interessato.

Attesa la rilevanza della materia al fine della effettiva tutela della segretezza e dell'efficacia delle indagini preliminari, anche su sollecitazione congiunta delle Procure di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha opportunamente emanato una specifica circolare in data 6 giugno 2018 (che per mera comodità espositiva si allega in copia), nelle more dell'adozione del regolamento, da adottarsi con decreto del Ministri dell'Interno e della Giustizia, previsto dall'art. 21 della legge 128/2001.

In sintesi, risulta condiviso che possano essere inserite nel *CED Interforze* le notizie di reato acquisite dagli organi di polizia nell'esercizio delle relative, autonome attribuzioni istituzionali, laddove invece i dati e le informazioni relative agli atti compiuti successivamente all'originaria comunicazione della notizia di reato o che comunque riflettono l'esito di indagini delegate potranno essere immesse nel predetto CED solo previa autorizzazione dell'ufficio del pubblico ministero procedente.

Tanto premesso, nel raccomandare la più puntuale e scrupolosa osservanza degli indirizzi così definiti, reputo opportuno fornire le indicazioni operative che seguono, delle quali prego le SS.LL. di voler assicurare l'osservanza da parte dei Comandi e degli Uffici dipendenti.

Anche al fine di agevolare le attività demandate agli uffici interessati, appare utile ed opportuno distinguere i casi nei quali è indispensabile acquisire una preventiva, specifica autorizzazione scritta del pubblico ministero da quelli per i quali la necessaria autorizzazione deve intendersi data, in via generale, con il presente atto.

Avendo riguardo al dato obiettivo della natura del titolo di reato per il quale si procede, sarà dunque assolutamente necessario acquisire, secondo i criteri indicati nella ricordata circolare del Ministero dell'Interno, l'espressa, preventiva autorizzazione scritta del pubblico ministero per l'inserimento nel *CED Interforze* di dati e informazioni relative agli atti, comunque in fatto denominati (annotazioni, relazioni, note, informative, etc.), con i quali la polizia giudiziaria comunica l'esito di attività d'indagine successive all'originaria comunicazione della notizia di reato ovvero comunque ad essa delegate nell'ambito dei procedimenti relativi:

- ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.;
- ai delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 c.p.);
- ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335 c.p.);
- ai delitti previsti dagli artt. 346-*bis* (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-*bis* (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione dagli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche forniture) c.p.;
- ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 384-*ter* c.p.);
- ai delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414 - 421 c.p.);
- ai delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422 - 452 c.p.);
- ai delitti contro l'ambiente (artt. 452-*bis* - 452-*quaterdecies* c.p.);
- ai delitti contro l'eguaglianza (artt. 604-*bis* - 604-*ter* c.p.);
- ai delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614 - 615-*quinquies* c.p.);
- ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti (artt. 616 - 623-*bis* c.p.);
- ai delitti previsti dagli artt. 512-*bis* (trasferimento fraudolento di valori), 586-*bis* (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), 603-*bis* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 605 (sequestro di persona), 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà personale), 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), 609 (perquisizione e ispezione personali arbitrarie), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (corruzione di minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), 613-*bis* e 613-*ter* (tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura), 629 (estorsione), 635-*bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*ter* (danneggiamento di

- informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-*quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 640-*bis* (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 644 (usura), 648-*bis* (riciclaggio), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-*ter.1* (autoriciclaggio) c.p.;
- ai delitti di omicidio doloso, preterintenzionale e colposo;
 - ai reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di borsa;
 - ai reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - al delitto di frode in competizioni sportive di cui all'art. 1 l. n. 401/1989;
 - ai reati in materia elettorale;
 - ai reati in materia di finanziamento illecito di esponenti e partiti politici (art. 7, l. n. 195/1974 e art. 4, l. n. 659/1981);
 - ai reati in materia di associazioni segrete di cui agli artt. 21 e 22 della l. n. 646/1982;
 - ai delitti di genocidio previsti dalla l. n. 962/1967;
 - ai reati in materia di reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari di cui alla l. n. 210/1995.

Analogamente, è necessaria la specifica autorizzazione scritta del pubblico ministero per l'inserimento nel *CED Interforze* di dati e informazioni relativi ad attività delegate alla polizia giudiziaria in procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e di accertamento della responsabilità da reato di enti.

In ogni caso, l'inserimento nel *CED Interforze* dei dati e delle informazioni appena sopra individuati potrà essere subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio requirente procedente ove il pubblico ministero lo ritenga necessario allorquando, indipendentemente dal reato per cui si procede, in concreto (per le modalità di esecuzione, per la qualità o le funzioni dell'autore o dalla persona offesa, per la particolare gravità o per l'allarme sociale che possa derivarne), **risulti opportuno evitare ogni rischio di compromissione della segretezza e dell'efficacia delle investigazioni.**

Fuori dalle ipotesi di reato prima elencate, è invece sin da ora autorizzato l'inserimento nel *CED Interforze* in oggetto dei dati e delle informazioni relativi ad atti di indagine successivi all'originaria comunicazione della notizia di reato, anche se delegati dal pubblico ministero.

Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'organo di polizia giudiziaria di richiedere in ogni caso, qualora le circostanze lo rendano opportuno, il preliminare assenso del pubblico ministero ai fini dell'inserimento di cui sopra.


Naturalmente, come opportunamente precisato nella richiamata circolare, deve **ritenersi sempre consentita - senza alcuna preventiva autorizzazione del pubblico ministero e indipendentemente dal titolo di reato per il quale si procede - l'immissione nel citato CED dei dati e delle informazioni contenuti in provvedimenti che debbono essere obbligatoriamente portati a conoscenza della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore (ad es. ordinanze di custodia cautelare, decreti di perquisizione etc.) dopo che detti provvedimenti siano stati eseguiti.**

Le SS.LL. sono pregate di voler segnalare ogni elemento di criticità operativa, onde consentire l'opportuno monitoraggio delle prassi applicative d'interesse di questo Ufficio e l'eventuale adeguamento delle disposizioni sopra richiamate.

Si richiede di voler diffondere le presenti direttive ai presidi di Polizia Giudiziaria operanti nel Distretto.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Armando Spataro





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Prot. n. 41-123-U-E-3-2-SC-2018-452

Roma, 6/6/2018

Oggetto: Indirizzi concernenti l'inserimento nel CED Interforze di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981 delle informazioni e dei dati, di cui all'art. 6, lett. a) e 7 della medesima legge.

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA
POLIZIA DI STATO

SEDE

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dipartimento della Giustizia Minorile
Corpo della Polizia Penitenziaria

ROMA

Seguito:

f. n. MI- 123-U-E-3-2-SC-2018-63 del 22.02.18

1. Le modifiche normative in itinere della disciplina del CED Interforze.

La disciplina del Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981 (nel prosieguo solo: "CED") è stata soggetta in questi ultimi anni ad un processo di rivisitazione da parte del Legislatore, preordinato tra l'altro ad allinearne i contenuti ai principi del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali.

Si inscrivono in questo contesto le previsioni del decreto-legge "antiterrorismo" n. 7/2015 che hanno riscritto l'art. 53, concernente la definizione dei trattamenti effettuati per finalità di polizia e l'art. 57 del Codice della *privacy*, di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Questa ultima disposizione ha riscritto i criteri direttivi sulla cui base deve essere adottato il regolamento destinato a definire le modalità di attuazione dei pertinenti principi del predetto Codice ai trattamenti dei dati di polizia ivi compresi quelli effettuati attraverso il CED.

L'iter di tale regolamento, sul quale si è già espresso favorevolmente il Garante della *privacy* il 28 luglio 2017, ha intersecato il percorso di recepimento dei più recenti atti comunitari che hanno ulteriormente aggiornato i principi in materia di salvaguardia dei dati personali.

Ci si riferisce al regolamento UE/2016/679 del 27 aprile 2016 - che contiene i principi di ordine generale - e soprattutto alla Direttiva UE/2016/680 del medesimo 27 aprile 2016 che detta i criteri da osservarsi per i trattamenti effettuati ai fini di prevenzione, indagine e accertamento dei reati ed è stata recepita con il recentissimo D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio u.s.

L'art. 49 di tale Decreto Legislativo ha abrogato l'art. 53 del citato Codice, stabilendo che il successivo art. 57 cessi di trovare applicazione a decorrere dall'8 giugno 2019.

La stessa disposizione ha però fatta salva la vigenza sia del D.M. 24 maggio 2017 - adottato sulla base del soppresso art. 53 del Codice della *privacy* e ricognitivo dei trattamenti di dati effettuati dal CED e dalle Forze di polizia - e dal D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, che definisce le modalità generali, attuative dei principi sulla protezione dei dati personali ai trattamenti per finalità di polizia (cd. "regolamento *omnibus*").

Peraltro, la clausola di ultravigenza dell'art. 57 del Codice della *privacy* consentirà di portare a compimento lo specifico regolamento dedicato al CED, consegnando alla definitiva abrogazione il D.P.R. n. 378/1982, permettendo il completamento di un processo di graduale adeguamento della disciplina comunitaria.

2. La disciplina dell'inserimento nel CED dei dati relativi a procedimenti penali.

In questo contesto, preme soffermare l'attenzione sulla specifica regolamentazione dell'inserimento nel CED dei dati e delle notizie afferenti a procedimenti penali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Come è noto, il combinato disposto degli artt. 6, primo comma lett. a) e 8 della legge n. 121/1981 prevede che siano immessi nel CED dati riguardanti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelli afferenti alla prevenzione e alla repressione della criminalità.

Le citate disposizioni prevedono, peraltro, che l'inserimento sia funzionale alla diramazione delle informazioni agli organi operativi delle Forze di polizia.

Il sistema delineato consente, in linea di principio, di immettere nel CED anche informazioni riguardanti procedimenti penali.

Va detto, tuttavia, che queste disposizioni sono state varate sotto la vigenza del Codice di procedura penale del 1930 che - coerentemente al modello inquisitorio adottato all'epoca - configurava una diversa architettura delle indagini e, di conseguenza, un differente assetto dei rapporti fra Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria, nonché del segreto di indagine.

L'attualizzazione della disciplina dei dati inseribili nel CED alla luce del passaggio al modello accusatorio previsto dal nuovo Codice di rito è avvenuta con l'art. 21 della legge n. 128/2001.

La disposizione precisa, innanzitutto, che nella "piattaforma" in questione vanno inseriti il contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia, nonché i dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato (denuncia, referto e querela).

La norma, tuttavia, reca solo una disciplina di principio della materia, rimettendo ad un successivo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, la definizione delle modalità tecniche per l'immissione dei predetti dati e informazioni, nonché - immutato il quadro sanzionatorio di cui agli artt. 326 c.p. e 12 della legge n. 121/1981 - delle altre modalità da osservarsi per garantire l'individuazione certa e univoca di coloro che hanno effettuato operazioni di consultazione.

Tali principi sono ulteriormente dettagliati dal comma 4 del ricordato art. 21, il quale precisa quali siano gli ufficiali di p.g. che possono consultare le notizie sottoposte a segreto di indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. o segretate in quanto ne è stata vietata la pubblicazione a termini dell'art. 114 c.p.p..

Più nello specifico, la norma prevede che gli ufficiali di p.g. autorizzati a tale operazione siano individuati con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tra gli appartenenti alle Forze di polizia assegnati:

- ai servizi e sezioni di p.g.;
- alla DIA, alla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga;
- agli "uffici centrali" della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, istituzionalmente deputati a svolgere attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.

L'esistenza di un quadro normativo di riferimento in costante evoluzione non ha consentito di procedere all'adozione di tale provvedimento, la redazione del cui testo è, comunque, oggetto di attività da parte dei competenti Uffici di questo Dipartimento.

3. *Necessità di individuare parametri di riferimento per l'individuazione dei dati riguardanti procedimenti penali suscettibili di confluire nel CED Interforze.*

Nelle more dell'adozione di questo provvedimento, appare opportuno fornire indirizzi capaci di orientare correttamente gli Uffici e i Comandi delle Forze di polizia, nell'individuazione delle notizie e delle informazioni, concernenti procedimenti penali suscettibili di essere inseriti nel CED.

Da questo punto di vista, l'attuale fase di transizione pone la necessità di coniugare i diversi interessi "in gioco", tutti meritevoli di massima considerazione.

Da un lato, vi è la necessità di assicurare la completezza del patrimonio informativo del CED che deve continuare ad essere la repository unitaria cui le Forze di polizia devono attingere informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Dall'altro, vi è l'esigenza di tutela del segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. e dei connessi divieti di pubblicazione previsti dall'art. 114 del medesimo Codice, presidi fondamentali per il buon esito dell'azione penale.

La questione, in effetti, ha già formato oggetto di primi orientamenti formalati con la nota in riferimento.

Nell'intento di affinare ulteriormente il quadro dei parametri cui devono conformarsi gli Organi di polizia, si ritiene con il presente atto di indirizzo di formulare le seguenti ulteriori indicazioni, precisando che esse sono di carattere meramente transitorio.

Difatti, con l'adozione del citato regolamento e l'implementazione delle misure tecniche e di profilazione degli accessi contemplate dai criteri direttivi recati dall'art. 21 della legge n. 128/2001, sarà possibile realizzare un' "automatica" coesistenza e tutela dei predetti interessi pubblici.

4. Indicazioni operative.

In via preliminare, preme sotto lineare che, come si è accennato sopra, l'individuazione delle notizie e delle informazioni riguardanti procedimenti penali "immutabili" nel CED deve essere calibrata sull'architettura del vigente Codice di procedura penale.

L'attuale Codice di rito, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 306/1992 e dalla stessa legge n. 128/2001, consente di individuare chiaramente il momento a partire dal quale le attività investigative ricadono sotto la diretta responsabilità del Pubblico Ministero.

L'art. 347 c.p.p. stabilisce, infatti, che la polizia giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato, deve riferire all'Autorità Giudiziaria gli elementi essenziali del fatto e quegli altri da essa autonomamente raccolti, "senza ritardo", ovvero nei diversi termini stabiliti dalla medesima disposizione.

La comunicazione della *notitia criminis* al Pubblico Ministero, in quanto comprensiva anche degli esiti delle attività di indagine svolte d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, segna quindi il momento in cui l'azione investigativa viene ad essere automaticamente assistita dal segreto di indagine. Difatti, l'art. 329 c.p.p. stabilisce che sotto il predetto vincolo di riserbo ricadono non solo gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero, ma anche quelli svolti dalla Polizia Giudiziaria.

Alla luce di ciò - nell'attuale fase in cui non sono state ancora implementate tutte le cautele previste dall'art. 21 della legge n. 128/2001 - appare opportuno che gli inserimenti nel CED avvengano secondo una linea ispirata alla massima cautela e prudenza, anche a tutela degli operatori di polizia.

In questo senso, si ritiene che - sulla base anche dei pareri espressi dai Procuratori della Repubblica di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino - possano essere inseriti nel CED le notizie di reato acquisite dagli Organi di polizia nell'ambito dell'esercizio delle autonome attribuzioni istituzionali.

Per quanto riguarda gli atti compiuti successivamente a tale adempimento di legge, si ribadisce che essi sono assistiti dal vincolo di riservatezza di cui al 329 c.p.p. e delle altre disposizioni che ne sono corollario (artt. 114 e 391-*quinquies* c.p.p.).

Pertanto, le notizie e le informazioni contenute in tali atti o che comunque riflettono l'esito di attività di indagine delegata potranno essere immessi nel CED solo previa autorizzazione del Pubblico Ministero procedente.

Qualora non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 329, comma 3, c.p.p., i dati e le informazioni contenuti in provvedimenti, concernenti l'esecuzione di atti di indagine (come: provvedimenti di perquisizioni, ordinanze di custodia cautelare, ecc.) che devono essere obbligatoriamente portati a conoscenza dell'indagato o del suo difensore, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di procedura di rito, potranno essere, invece, immessi nel CED Interforze, senza alcuna preventiva autorizzazione.

In tal caso, infatti, la *discovery* imposta all'Organo procedente dalla necessità di coinvolgere l'indagato, implica il venire meno della connotazione di segretezza e, quindi, determina anche il superamento dell'obbligo di richiedere il preliminare assenso del Pubblico Ministero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

A questo riguardo, va evidenziato che le informazioni contenute nei provvedimenti in discorso contengono elementi che possono risultare fondamentali, non solo ai fini delle indagini, ma più in generale per l'intero complesso delle attività di sicurezza pubblica e prevenzione generale dei reati.

Pertanto, si raccomanda che gli Organi investigativi delegati provvedano con la massima tempestività all'inserimento dei dati in argomento, contribuendo in maniera decisiva ad alimentare il patrimonio informativo comune a tutte le Forze di polizia, favorendone la circolazione.

Resta, naturalmente, fermo che eventuali sviluppi di indagine su elementi di prova acquisiti attraverso i predetti atti a "partecipazione necessaria" dell'indagato rientrano nelle attività di indagine preliminare e sono, quindi, coperti dal vincolo di riservatezza di cui all'art. 329 c.p.p. ed alle altre disposizioni correlate.

I loro esiti, pertanto, potranno essere inseriti nel CED solo previa preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero precedente.

Il Vice Direttore Generale della P.S.
Direttore Centrale della Polizia Criminale
D'Amico